



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-85 bis, LMCU in **SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA**

Sede di Bologna

ai sensi del **Decreto 10 settembre 2010, n. 249** e del **Decreto 22 ottobre 2004, n. 270**

INDICE

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso.....	3
Art. 2 - Piani di studio individuali.....	4
Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche ...	4
Art. 4 - Frequenza e propedeuticità	4
Art. 5 - Percorso flessibile	4
Art. 6 - Prove di verifica delle attività formative	5
Art. 7 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente	5
Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe	5
Art. 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere.....	5
Art. 10 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie	6
Art. 11 - Tirocinio curriculare	6
Art. 12 - Prova finale	6

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

1. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione Primaria è necessario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto 10 settembre 2010, n. 249, il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
2. È necessario altresì il possesso di conoscenze e competenze, ritenute essenziali, in ambito linguistico-comunicativo, logico-induttivo e deduttivo e in ambito matematico-scientifico.
 - a) Per quanto concerne le competenze di natura linguistico-comunicativa, logico-induttiva e deduttiva, si prevede la verifica delle seguenti abilità:
 - buona conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana parlata e scritta;
 - capacità di cogliere il significato centrale di un messaggio parlato e scritto;
 - capacità di argomentare un proprio punto di vista su di una tematica conosciuta;
 - capacità di individuare le principali differenze tra posizioni teoriche diverse in riferimento ad una medesima tematica.
 - b) Per quanto concerne le competenze di natura matematico-scientifico di valore propedeutico, si prevede la verifica delle seguenti abilità:
 - conoscenza e comprensione delle proprietà delle operazioni e delle nozioni algebriche di base; uso di strumenti, tecniche e strategie di calcolo aritmetico;
 - analisi degli oggetti nel piano e nello spazio e conoscenza delle nozioni di base in ambito geometrico;
 - uso di strategie matematiche appropriate per la soluzione di problemi inerenti la vita quotidiana;
 - conoscenza di nozioni elementari di base in Biologia, Chimica, Fisica e Scienze della Terra.

Le modalità di verifica sono definite nel punto Modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

Modalità di ammissione

3. Il Corso di Studio adotta un "numero programmato a livello nazionale" di studenti (art. 1 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Tale selezione, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al Corso, è obbligatoria anche nel caso di un numero di iscritti inferiore al numero di posti programmati. Essa avviene tramite test di ammissione finalizzato sia alla selezione dei candidati in base al numero dei posti indicati annualmente dal MIUR, sia all'accertamento delle competenze essenziali di cui al precedente punto 2.

Il test di ammissione (nel rispetto del Decreto Ministeriale annuale riguardante la definizione di modalità e contenuti della prova di ammissione) garantirà la verifica, da un lato, di tutti i contenuti previsti dal Decreto Ministeriale e, dall'altro lato, individuerà al proprio interno gruppi di domande specificamente rivolte a verificare conoscenze e competenze essenziali in ambito logico-comunicativo-linguistico e in ambito matematico-scientifico di natura propedeutica. Sulla base di tale verifica verranno attribuiti, ai candidati iscritti al Corso di Studio, **obblighi formativi aggiuntivi** laddove non venga raggiunta la votazione minima indicata dal bando di concorso per ciascuno dei due ambiti di competenze essenziali di cui al precedente punto 2.
4. Agli studenti cittadini internazionali si applicano le medesime procedure indicate ai punti 2 e 3.
5. Nel caso di presentazione di istanza di nuova immatricolazione o di iscrizione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a seguito di rinuncia, decadenza, sostenimento di attività formative in Università estere, passaggio da qualsiasi altro Corso di Studio dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, trasferimento da altro Corso di Studio di altro Ateneo, possesso di un qualsiasi titolo accademico, si applicano le medesime procedure di cui ai punti 2. e 3. dell'art.1.

6. Il Consiglio di Corso di studio valuta la possibilità di esonero dal test di ammissione nei casi di opzione dal previgente ordinamento di Scienze della formazione primaria dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna oppure trasferimento dai previgenti ordinamenti dello stesso Corso di Studio di altro Ateneo.

Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

7. Qualora la verifica non sia positiva, ovvero ai candidati che nel test di ammissione non raggiungano il punteggio minimo stabilito annualmente dal bando per le competenze essenziali di cui al punto 2, il Corso di Studio assegnerà fino ad un massimo di due tipi di debiti formativi (OFA): il primo relativo alle *conoscenze di natura linguistico-comunicativa, logico-induttiva e deduttiva*, il secondo relativo alle *conoscenze di natura matematico - scientifico di valore propedeutico*.
8. Per ognuno dei due tipi di debito il Corso di Studio attiverà uno specifico Corso formativo della durata di 30 ore, che verrà svolto in un periodo tale da poter essere frequentato proficuamente da tutti gli studenti.
9. Sarà poi previsto un apposito esame di idoneità, per l'uno e l'altro tipo di obbligo formativo aggiuntivo, attraverso il quale verificare le conoscenze dello studente al quale sia stato assegnato il debito. Le modalità di svolgimento degli esami OFA saranno tempestivamente definite con delibera del Consiglio di CdS e rese note tramite pubblicazione sul sito web del corso.
10. Il debito è assolto quando, una volta superata l'attività formativa OFA assegnata, lo studente avrà superato anche l'insegnamento del I anno di corso collegato agli OFA (Matematica di base e di Letteratura e lingua italiana).
11. Il mancato superamento di una delle attività indicate entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo, comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Art. 2 - Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di Corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso Corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di Corso di studio a numero programmato, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 - Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopradetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di Corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare sulla base dei criteri previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di Corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto anche considerandone la sua obsolescenza;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

In particolare:

- vengono riconosciute le attestazioni (comprehensive del livello di competenza in ciascuna delle 4 abilità linguistiche ricettive e produttive come richiesto dal DM n. 3889/2012, art. 3) rilasciate da enti certificatori accreditati di cui al *Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue* del Consiglio d'Europa provanti le conoscenze linguistiche nella lingua inglese conseguite dallo studente, che abbiano attribuito il livello di conoscenze e competenze definite dal Piano didattico secondo le regole definite dagli Organi Accademici;
- il Consiglio di Corso di Studi, sentita la Commissione Tirocinio, valuterà nel caso specifico il riconoscimento delle eventuali attività lavorative svolte dallo studente, qualora siano adeguatamente certificate o documentate e che risultino congrue con gli obiettivi del Corso di studi e in particolare con le finalità del tirocinio, per la sola frequenza dell'attività di tirocinio. La commissione tirocinio effettuerà comunque la valutazione finale del profitto per l'acquisizione dei CFU previsti dal Regolamento del Corso.

Art. 11 - Tirocinio curricolare

Il corso di laurea magistrale prevede, a iniziare dal secondo anno e fino al quinto, attività obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole dell'infanzia e primaria.

Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono concludersi con una relazione finale obbligatoria.

Il Corso di studio può consentire, su richiesta dello studente e con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini e in conformità alle norme dell'Unione Europea,

- la partecipazione a programmi internazionali di mobilità per tirocinio,
- lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della **prova finale / tesi di laurea** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 – Prova finale

a. Caratteristiche della Prova finale

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 il Corso di Studio si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria. La prova finale consiste nella tesi di laurea magistrale redatta dallo studente su un argomento concordato con un docente dell'Ateneo, sostenuta davanti alla Commissione di Laurea Magistrale. La tesi è costituita da un progetto di particolare impegno o da altro elaborato attestante un significativo lavoro autonomo da parte dello studente; essa deve essere espressione della competenza del laureando e deve evidenziare una stretta relazione con il profilo

professionale di Insegnante di scuola dell'infanzia e primaria o con tematiche inerenti. La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La Tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento, che possono avere relazione con l'attività di tirocinio. Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della Tesi di laurea e della Relazione Finale di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.

E' ammesso alla prova finale lo studente che ha conseguito tutti i crediti formativi previsti dal Regolamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle differenti tipologie secondo le indicazioni in esso previste

La Tesi costituisce quindi l'atto finale di un percorso di studi e di acquisizione di abilità pratiche finalizzato alla costruzione di una figura professionale di insegnante, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, dotata di capacità di riflessione critica e di elaborazione autonoma dei saperi necessari per lo svolgimento della professione.

Nello specifico, la Tesi di laurea (d'ora in poi Tesi) consisterà nell'elaborazione, redazione, presentazione e discussione individuale di un testo scritto su uno specifico oggetto d'indagine, che lo/a Studente/ssa approfondirà a partire dall'analisi della letteratura del settore, utilizzando un adeguato apparato metodologico di carattere teorico e/o empirico e/o sperimentale. Tale Tesi sarà l'esito di un'originale attività di riflessione/indagine/ricerca e non potrà mai coincidere con la Relazione Finale di tirocinio né consistere in una descrizione constattiva delle attività svolte nella scuola. Essa verterà su tematiche affrontate negli insegnamenti e laboratori offerti nel percorso formativo e riconducibili alle attività condotte nella scuola dell'infanzia e/o nella scuola primaria nei cinque anni di Corso. Il lavoro sarà svolto sotto la guida di un/a Docente con funzioni di Relatore, scelto nel rispetto delle procedure istituzionali previste, e di un Correlatore individuato dal Relatore fra i/le docenti dell'Ateneo, nonché fra altri esperti i cultori della materia, nominati dal consiglio del CdS delle discipline/tematiche trattate.

In particolare, le Tesi del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dovranno:

- evidenziare una stretta relazione con il profilo professionale corrispondente (insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria);
- evidenziare congruenza tra il tema prescelto per il lavoro di Tesi e il settore scientifico disciplinare di appartenenza del/la Docente Relatore di Tesi.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.